

+39 353 405 6062
info@legabiliardo.com
Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



STATUTO DELLA “LEGA BILIARDO” ASSOCIAZIONE SOCIETA' BILIARDO SPORTIVO

TITOLO I – Denominazione – Sede

Art. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale presso studio Prima Data S.r.l. in vicolo Bellini 12, 35131 Padova e sede operativa in Flero BS via Umberto I° n° 56/c, un'associazione che assume la denominazione “LEGA BILIARDO” Associazione Società Biliardo Sportivo (ASBS), quale ASD Associazione Sportiva Dilettanti in breve “LEGA BILIARDO”.

La sede può essere trasferita in altra città, purché in Italia, su decisione dell'assemblea che delibererà in materia, in sede di assemblea straordinaria, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. L'ASD LEGA BILIARDO è un'Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport del Biliardo, in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici della Lega Biliardo per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. Il sodalizio LEGA BILIARDO è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI. Lo scopo della LEGA BILIARDO è quello di creare integrazione fra tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche di biliardo affinché ogni società possa diventare il centro culturale, ludico, agonistico ancorché centro d'istruzione e guida allo sport del Biliardo.

TITOLO II – Scopo – Oggetto

Art. 2 – L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.

Art. 3 – L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportiva dilettantistica, in particolare, nella disciplina Stecca del biliardo, ed eventualmente in ogni altra sua specialità;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di altri, adibiti a sale biliardo, palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive del biliardo;
- g) indire corsi d'avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III – Soci

Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le SBS Società Biliardo Sportivo, le ASD Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli. Tali strutture devono avere uno Statuto autonomo che preveda l'assenza di fini di lucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità.

Art 5 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, attraverso la propria appartenenza ad una SBS, ASD, Società o Ente, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendono divenire soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità alla vita associativa.

Art. 6 – La qualifica di socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7 – i soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono non trasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Art. 8 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9 – Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; d) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione;

Art. 10 – Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto al comma b) dell'Art. 9 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 gg. di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 gg. dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune

Art. 11 – L'Associazione trae le riserve per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati
- quote e contributi per la partecipazione di manifestazioni sportive;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dallo Stato, dalle Regioni, di Enti locali o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e suddivisa, comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni libere degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- alle entrate, anche di natura commerciali, con le finalità sociali dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutarie previste.

Art. 12 – L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Art. 13 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (quando eletto).

Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso d'affiggersi, nei locali della sede sociale ed ove si svolgono le attività, almeno 20 gg. (venti) prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede od altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione; l'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, WhatsApp; in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria - a) approva il rendiconto economico finanziario; b) procede all'elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; c) delibera tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno e i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 gg. (trenta) dalla data della richiesta.

Art. 16 – nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e gli esercenti la patria potestà degli eventuali minorenni, purché in regola con il versamento delle quote associative, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17 – l'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle mozioni dello Statuto o sullo scioglimento dell'Assemblea nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, per modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 18 – l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 19 – Consiglio Direttivo è formato da un minimo 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove). membri (possibilmente dispari) scelti tra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause d'incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo interno il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche per e-mail, o consegnare non meno di 8 gg. (otto) prima dell'adunanza, altresì a mezzo WhatsApp. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario ed eventualmente il bilancio preventivo;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- f) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 20 – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada la metà di membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 21 – il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) gg. l'Assemblea dei soci per l'elezione del Presidente.

+39 353 405 6062
info@legabiliardo.com
Via Umberto I, 56/c - 25020 Flero (BS)



Art. 22 – il Collegio dei Revisore dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i soci. Resta in carica 4 (quattro) anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisore dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 23 – deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII – Scioglimento

Art. 23 – lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/1996 n.662.

Norma Finale

Art. 24 – per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di Legge vigenti e le Disposizioni dell'ordinamento sportivo.